



9

Nr. 6819/2011 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MONZA  
in composizione monocratica  
nella persona del giudice dr. Manuela Laub

SENT. N° 2342/14

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado promossa con atto di citazione notificato il 17-20 giugno 2011

da

DI V.

(c.f.)

elettivamente domiciliata in  
dell'avv. ( )  
di citazione

presso lo studio  
che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto  
attrice

nei confronti di

EV

s.r.l.,

in persona dell'amministratore unico  
via  
e difende con gli avv. ti  
comparsa di costituzione e risposta

presso lo studio dell'avv.

elettivamente domiciliata in  
che la rappresenta  
per procura allegata alla

COMUNE di

in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in  
3, presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per procura a  
margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuti

AI

T

p.a.,

in persona dei procuratori speciali  
domiciliata in  
rappresenta e difende per procura generali alle liti in atti

presso lo studio dell'avv. A

elettivamente  
i che la

terza chiamata

OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C.

Conclusioni per parte attrice: come da separati fogli di seguito allegati  
Conclusioni per la convenuta : come da separati fogli di seguito allegati  
Conclusioni per il convenuto Comune: come da separati fogli di seguito allegati  
Conclusioni per la terza chiamata: come da separati fogli di seguito allegati

Tribunale di Monza Sezione II Civile

Il Giudice  
Dot. Manuela Laub



0  
M  
S  
S  
S  
S



un marciapiede destinato a pubblico passaggio, iscritto in una strada pubblica e caratterizzato dalla presenza di un tombino pubblico: di qui la proprietà anche dell'area in esame in capo al Comune, ex artt. 822 secondo comma, 823 e 824 c.c., o comunque il suo dovere di manutenzione, derivante altresì dall'obbligo di custodia, vigilanza e sorveglianza riconosciuto dalla giurisprudenza (*in primis*, Cass., sez. II, n. 7/2010).

Il Comune di \_\_\_\_\_ ha invece evidenziato la proprietà privata dell'area e ritenuto perciò inapplicabile una duplicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico di soggetti terzi, ancorché pubblici, al più individuando, nella giurisprudenza invocata dalle controparti, il richiamo ad un obbligo di sorveglianza fondato sul generale principio di *neminem laedere* e soggetto, quindi, alla diversa disciplina di cui all'art. 2043 c.c. Va condivisa la tesi del Comune.

Va premesso che l'onere di allegazione non può dirsi correttamente adempiuto con la semplice individuazione di generici profili di responsabilità indistintamente addebitati ai convenuti a prescindere dalle rispettive qualifiche e dai concreti ruoli; l'allegazione, infatti, non si esaurisce nella mera narrazione dei fatti, ma implica una selezione di quelli concretamente rilevanti in funzione delle domande proposte.

Nel caso in esame, sia l'attrice sia la convenuta E \_\_\_\_\_ confondono piani astratti, fatti concreti e principi giurisprudenziali in una difesa apparentemente inestricabile e impossibile da affrontare sistematicamente.

Va pertanto chiarito quanto segue.

La proprietà dell'area in capo alla convenuta E \_\_\_\_\_ s.r.l. è un fatto documentato e di per sé incontestato; esso è altresì alla base della chiamata in manleva della compagnia assicurativa da parte della convenuta E \_\_\_\_\_, nemmeno la terza chiamata ha contestato che l'area pertinenziale dei fabbricati rientri nella copertura assicurativa; la deduzione della proprietà pubblica è stata fondata dalla convenuta E \_\_\_\_\_ sulle caratteristiche strutturali e sulla destinazione dell'area a pubblico transito, e quindi a prescindere dal titolo di proprietà.

La giurisprudenza citata sia dall'attrice sia dalla convenuta (in particolare Cass. sez. II n. 7/2010) non solo non ha mai affermato in capo al Comune un obbligo di manutenzione delle aree private di cui consenta l'utilizzo per pubblico transito, ma al contrario lo ha escluso, avendo invece posto unicamente a carico della proprietà ("*... non rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area medesima*"): cfr. pag. 7



della comparsa di costituzione E, come correttamente rilevato dalla difesa del Comune, in tale caso la giurisprudenza citata imputa, invece, alla pubblica amministrazione unicamente un dovere di sorveglianza scaturente dal principio del *neminem laedere*, come tale soggetto alla diversa disciplina di cui all'art. 2043 c.c..

Tra gli oneri di allegazione derivanti dall'art. 2043 c.c. vi è, *in primis*, quello relativo all'intervento del Comune in merito all'utilizzo per pubblico transito di un'area privata (fatto costitutivo del dovere di sorveglianza asscritamente violato); è infatti ovvio che il primo assenso a tale utilizzo viene in genere dal proprietario stesso dell'area (titolare dell'*ius excludendi alios*), e che il "consenso" dell'ente pubblico non può essere ricavato da meri comportamenti negativi ma deve trovare aggancio in comportamenti positivi o quanto meno in situazioni idonee ad oggettivarlo (come nel caso esaminato dalla citata Cass. n. 7/2010, in cui la strada privata costituiva, se non l'unica, quanto meno la preminente via di accesso allo stadio comunale; o come nel caso trattato da Cass. sez. III, n. 191 del 1996, in cui il Comune gestiva la strada di cui aveva altresì acquisito la proprietà, sebbene con atto nullo); diversamente opinando, infatti, qualunque apertura di un'area privata che consentisse, anche solo in modo accidentale o in via temporanea, l'accesso indiscriminato di terzi determinerebbe *ipso facto* un consenso dell'ente al pubblico utilizzo e il suo dovere di sorveglianza, ciò che evidentemente non può essere.

L'attrice non ha offerto alcun elemento in questo senso, limitandosi al contraddittorio richiamo della giurisprudenza sopra esaminata, mentre la convenuta E ha allegato (ancorché a sostegno della proprietà pubblica dell'area) una serie di circostanze fattuali, ossia: la qualificazione dell'area come "marciapiede", la sua destinazione a pubblico transito, la sua appartenenza strutturale alla via Italia (pacificamente via comunale), l'appartenenza pubblica del tombino ivi posto.

La proprietà pubblica del tombino è rimasta, sotto il profilo fattuale, una mera e indeterminata affermazione di parte convenuta; la destinazione al pubblico transito discenderebbe invece dalle restanti caratteristiche strutturali dell'area.

Come risulta dalle fotografie e dalla planimetria prodotte dal Comune, l'area in oggetto è un rettangolo (identificato dal mappale ) delimitato da una linea continua di lastre che corre parallela alla facciata dell'immobile di cui è pertinenza, ben visibile nella panoramica prodotta dal Comune (e in cui può con fatica rilevarsi anche la depressione corrispondente al tombino presso il quale l'attrice è caduta, comunque ben visibile

Tribunale di Monza, Sezione II Civile  
Il giudice  
Dott. S. P. P.



nell'ultima foto prodotta dall'attrice); l'area è parte di un più ampio slargo (anch'esso almeno in parte di proprietà privata) che non a caso il teste proprio nell'individuare il luogo della caduta, indica come "piazzetta davanti al

corre perpendicolarmente al lato lungo del rettangolo di proprietà della E' in adiacenza e al medesimo livello dell'intero slargo; tutto il sedime, pubblico e privato, pedonale e/o carrajo, della zona è infatti posto sul medesimo piano.

Non vi è pertanto alcun concreto elemento che identifichi l'area come "parte" della via "esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni", secondo la definizione di marciapiede offerta dall'art. 3 n. 33) del codice della strada; nulla, in particolare, evidenzia in termini oggettivi l'asserita destinazione di tale area al (solo) transito dei pedoni.

Non risultano quindi comprovati gli elementi costitutivi per l'affermazione di un dovere di sorveglianza, in capo al Comune, dell'area in discussione; men che meno le indicazioni della convenuta E possono valere ad affermare una proprietà pubblica "di fatto" che soppianti la titolarità privata.

La pretesa risarcitoria può quindi essere invocata solo nei confronti della convenuta E s.r.l. ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Nel merito tale pretesa è infondata.

L'iter interpretativo dell'art. 2051 c.c., in particolare rispetto alle *res* di per sé inerti e la cui dannosità è quindi fattualmente connessa all'interazione con il comportamento umano, è stato riassunto un po' da tutte le parti, ciascuna per quanto di interesse; allo stato, peraltro, è indubbia la tendenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20-01-2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 05-02-2013, n. 2560; Cass. civ., sez. III, 13-03-2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21-03-2013, n. 7125; Cass. civ. [ord.], 16-04-2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16-03-2012, n. 4231; Cass. civ. [ord.], sez. III, 24-05-2011, n. 11430; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 11-03-2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13-12-2010, n. 25105).

La già risalente distinzione tra "causa" e "occasione" aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la pericolosità della *res* non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la *res* individua comunque la "causa" efficiente dell'evento dannoso; laddove,

Tribunale di Monza, Sezione II Civile  
Il presidente  
Dott. Massimo J. J. J.



invece, la pericolosità della *res* non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la *res* degrada a mera occasione.

Poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la "causalità" della *res* nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere; benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di "fortuito" (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ., sez. III, 12-04-2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12-03-2013, n. 6101; Cass. civ., sez. III, 15-01-2013, n. 783).

Ciò premesso in linea di diritto, l'attrice non ha adempiuto il proprio onere.

Già sotto il profilo dell'allegazione la ricostruzione attorea risultava carente, essendosi limitata all'indicazione dell'inciampo in prossimità di un tombino disconnesso.

Come tuttavia già chiarito da Cass. civ., sez. III, 05-07-2001, n. 9092, "non sussiste un diritto soggettivo del privato alla conservazione del sistema viario pubblico in determinate condizioni di transitabilità e di manutenzione"; pertanto, e tenuto conto delle precedenti considerazioni in diritto, la semplice presenza di un tombino disconnesso (definito in seguito "buca profonda") non basta ad individuare la responsabilità del custode né ribalta automaticamente su questi l'onere di dimostrare una concreta attività di prevenzione del potenziale danno (cfr. comparsa conclusionale dell'attrice, facciate 11 e 12; memoria di replica, pagg. 3 e 4).

Sotto il profilo probatorio, infine, le risultanze processuali escludono la prova del nesso causale nei termini sopra individuati.

L'infortunio è avvenuto nel pieno (ore 14.45 circa) di "una giornata serena, col sole, una bella giornata" (teste ..... nessuno dei testi ha saputo precisare l'esatta dinamica dell'infortunio (inciampo, storta) che comunque avrebbe interessato una porzione di sedime "di circa 40 cm per 20 cm" (teste ..... adiacente un tombino e caratterizzata dall'avulsione del rivestimento in sanpietrini; le foto prodotte dall'attrice furono scattate a breve distanza dall'infortunio (testi ..... ) c sono

Tribunale di Monza - Sezione II Civile

Il Giudice  
Dott. Maurizio Tub

*[Firma]*



quindi idonee a rappresentare lo stato dei luoghi al momento del fatto.

Il "dislivello" era pertanto oggettivamente visibile e soggettivamente avvistabile non solo per le dimensioni e la posizione ma anche per l'orario e le condizioni del tempo; tanto più considerando che la presenza del tombino e il rivestimento in sampietrini (caratterizzati da inevitabili sconessioni e distacchi) imponevano al passante un'attenzione commisurata.

L'inciampo dell'attrice non risulta quindi causalmente determinato dall'intrinseca pericolosità del luogo (cfr. Cass. sez. VI - 3 civile [ord.] 04-10-2013, n. 22684), e va presumibilmente riportato a un momento di distrazione dell'attrice, in quel momento intenta a chiacchierare con i suoi compagni di passeggiata (teste *\_\_\_\_\_* i).

L'insussistenza dell'*an* assorbe ulteriori considerazioni in ordine al *quantum* della pretesa, sia rispetto al danno non patrimoniale (in particolare alla luce del ridimensionamento del danno biologico indicato dall'attrice, che il CTU ha riportato nell'ambito delle micropermanenti) sia rispetto a quello patrimoniale (per difetto di prova circa l'effettiva caducazione del contratto lavorativo in essere e suo il rapporto causale con l'infortunio in oggetto).

Analogamente risulta assorbita ogni questione relativa alla chiamata in garanzia della compagnia assicurativa.

Ai soli fini delle spese legali, peraltro, la chiamata del terzo da parte della convenuta *\_\_\_\_\_* risulta pienamente giustificata.

Le spese (anche di CTU) seguono la soccombenza; per quanto appena osservato, l'attrice dovrà rifondere anche le spese sostenute dall'assicurazione chiamata in giudizio; tra tutte le restanti parti (e in particolare tra i convenuti) le spese vanno invece compensate.

Per il convenuto *Comuns* e la terza chiamata la liquidazione delle spese processuali viene effettuata (in mancanza di specifiche note spese) con riferimento alla nota spese depositata dalla convenuta *F: \_\_\_\_\_*, ritenuta congrua rispetto ai criteri tabellari di riferimento; l'assenza di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. comporta peraltro una riduzione del 50% del compenso per la fase istruttoria in capo alla terza chiamata.

P.Q.M.

il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta ogni domanda dell'attrice;
2. pone le spese di CTU a carico dell'attrice, che dovrà rifondere quanto eventualmente anticipato dalle altre parti;
3. condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute da tutte le restanti

7

Tribunale di Monza - Sezione II Civile

Il Giudice  
Dott. *\_\_\_\_\_*



parti e liquidate:

- quanto alla convenuta E s.r.l. in € 12.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come di legge;
- quanto al convenuto Comune A, in € 12.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come di legge;
- quanto alla terza chiamata A T, in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come di legge.

Così deciso in Monza in data 18 luglio 2014

IL GIUDICE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Patrizia FRAZZETTA



**TRIBUNALE DI MONZA**  
Depositato oggi  
26 AGO 2014  
IL CANCELLIERE



Tribunale di Monza - Sezione II Civile  
Il giudice  
Dott. Manuela Laub

38

